



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 2 aprile 2026 n.46

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti l'articolo 19, commi 3 e 4 della Legge 18 febbraio 1998 n.31 così come modificato dall'articolo 3 della Legge 26 novembre 2021 n.191;

Visto l'articolo 27, commi 3, 4 e 5 della Legge n.31/1998;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.32 adottata nella seduta del 26 marzo 2026;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

ORGANIZZAZIONE DEL PRONTO SOCCORSO NELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE E AGGIORNAMENTO DEL CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO E DEI PACCHETTI DI MEDICAZIONE

Art. 1

(Addetti al primo soccorso)

1. I lavoratori designati quali addetti al primo soccorso sono formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento da eseguirsi all'interno della sede lavorativa e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso. Tale formazione ha una durata di almeno otto ore, secondo i contenuti minimi individuati mediante regolamento del Congresso di Stato.
2. La designazione degli addetti al primo soccorso deve tenere conto dei seguenti criteri:
 - a) il numero degli addetti al primo soccorso contemporaneamente presenti nella sede dell'attività deve essere almeno pari a due e deve, comunque, essere rapportato al numero di lavoratori contemporaneamente presenti ed alle tipologie di rischi infortunistici a cui essi sono esposti nello svolgimento dell'attività lavorativa;
 - b) per ogni addetto designato deve essere previsto un sostituto con pari competenze, che possa intervenire in caso di assenza del titolare senza incorrere in situazioni fisicamente gravose.
3. La formazione dei lavoratori designati al pronto soccorso è svolta da personale medico formato ed aggiornato sull'argomento. Nello svolgimento della parte pratica della formazione, il personale medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di personale specializzato.
4. La formazione dei lavoratori designati è ripetuta con cadenza triennale, almeno per quanto attiene alle istruzioni e tecniche di intervento pratico, fermo restando che per situazioni di rischio più rilevanti, su indicazione del medico del lavoro, le scadenze sono annuali o biennali.

Art. 2

(Aggiornamento del contenuto minimo della cassetta di primo soccorso e dei pacchetti di medicazione - presidi sanitari obbligatori)

1. La cassetta di primo soccorso ed il pacchetto di medicazione, ai sensi dell'articolo 126 della Legge 2 Luglio 1969 n.40, devono contenere i presidi sanitari indicati in apposita circolare emanata dall'ISS entro sei mesi dalla data di promulgazione del presente decreto delegato. Il pacchetto di medicazione, in alternativa alla cassetta di primo soccorso, può essere utilizzato nei seguenti casi:

- a) piccole attività ed attività artigiane classificate a basso rischio, ai sensi dell'Allegato I al Decreto 27 novembre 2001 n.123 e successive modifiche, comprese le sedi distaccate;
- b) attività con numero di dipendenti non superiore a cinque, comprese le sedi distaccate.

2. Qualora dalla valutazione dei rischi emergano situazioni particolari in merito alla sicurezza e salute dei lavoratori, il medico del lavoro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera e) della Legge 18 febbraio 1998 n.31 e successive modifiche, può richiedere di integrare con altri presidi il contenuto della cassetta di primo soccorso o del pacchetto di medicazione.

3. Le attività sono tenute ad integrare il contenuto della cassetta di primo soccorso e del pacchetto di medicazione con gli eventuali nuovi presidi introdotti dalla sopra citata circolare, al momento della scadenza dei presidi già in dotazione.

4. Le attività che, secondo le indicazioni di cui al presente decreto delegato, possono fornirsi di pacchetto di medicazione, qualora abbiano già provveduto all'acquisto della cassetta di primo soccorso non sono tenute alla sostituzione della stessa.

Art.3

(Abrogazione)

1. È abrogato il Decreto 19 maggio 1998 n.69, ad eccezione dell'Allegato 1 al decreto stesso che è abrogato al momento dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 2 aprile 2026/1725 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alice Mina – Vladimiro Selva

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Andrea Belluzzi